

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 10648/14;

2. Nome dei ricorrenti: GIUSEPPE DE ROBERTIS nato a Messina, l'1 aprile 1996, e ivi residente in Via Boner Eduardo Giacomo 22, C.F. DRBGPP96D01F158H;

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: MIUR, CINECA, UNIVERSITA' DI MESSINA, UNIVERSITA' DI BARI;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b1) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;

b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

b3) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;

b4) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Messina si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento delle stesso con il codice segreto;

c) dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” *in parte qua* “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre *in parte qua* nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

c1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

c2) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015" e degli atti istruttori posti a monte della definizione stessa;

c3) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 4, 26, 27, 29, 32, 36, 42, 46 e 48;

d) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

d1) della nota MIUR del 15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

d2) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

e) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Messina DR/2014/292 del 07/02/2014;

f) del D.M. 7 marzo 2014 n. 218 ("*definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2014-2015*") e dei bandi stessi, anche ove interpretati nel senso di non consentire la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamente) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

f1) del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 394/99 – "*gli Atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria*" – è stato deciso quanti posti riservare al contingente degli studenti extracomunitari.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Con un primo motivo si è censurato il numero di posti bandito non sufficiente neanche a coprire il fabbisogno minimo nazionale

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Con il secondo motivo di ricorso si sono censurati i quesiti somministrati giacchè basterebbe il riconoscimento di uno solo fra di essi (o comunque una manciata dei quesiti censurati) per far ottenere a parte ricorrente l'ammissione.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 264/1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994 N. 297 E DELLA CIRCOLARE MIUR 21 MARZO 2005 PROT. 658. VIOLAZIONE DELL'ART. 33 COST.

Si contesta la scelta di far tenere il test ad aprile. La prova, per la prima ed unica volta, è stata svolta ad aprile ad anno scolastico in corso e con programmi ministeriali di studio ancora in fase di svolgimento. E ciò è accaduto nonostante il chiaro dettato normativo (art. 4 L.n. 264/99) secondo cui le prove di ammissione debbano essere somministrate *“sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”*. In atti vi è la “prova” riportata dai docenti delle classi di parte ricorrente e dal Dirigente Scolastico (e quindi su carta intestata del M.I.U.R.) secondo cui, per la data dell'8 aprile 2014, *“i programmi ministeriali non erano stati completati”*.

Parte ricorrente, ancora diplomanda, non è stata messa in grado di affrontare *“ad armi pari”*, ad esempio rispetto ad altri candidati non più liceali, la prova selettiva per il corso di laurea prescelto, con evidente configurabilità di una notevole ed irrazionale disparità di trattamento in danno proprio di parte deducente.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto. La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede

consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233): il codice alfanumerico sotto quello a barre a lettura ottica.

L'Ateneo ha, se è possibile, aggravato tale criticità dotando di buste, poi rivelatesi non idonee al fine per il quale erano state introdotte, perché non dotate di un'internografia tale da non consentire di leggerne il contenuto e, in particolare, la scheda anagrafica ove è contenuto l'abbinamento nome candidato-codice segreto.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l'Ateneo di Messina, per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

L'effetto di tale modo di operare è che non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove e ciò non solo presso l'Ateneo di Messina ma anche presso tutti gli Atenei ove si è provveduto ad agire con tali modalità.

La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione e ciò in maniera illegittima (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

IX. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 E DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La prova di concorso è illegittima perché presso l'Ateneo di Messina non è stato rispettato il criterio di divisione tra le varie aule dell'età anagrafica

X. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio. Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi. In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione.

La prova di concorso è illegittima perché presso l'Ateneo di Messina non è stato rispettato il criterio di divisione tra le varie aule dell'età anagrafica.

XI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero. E ciò in maniera illegittima.

XII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test illegittimo perché non validato sulla base dei da un test dei protocolli e della dottrina internazionale sul tema.

XIII. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

Limitatamente al corso di laurea in odontoiatria si è censurata la mancata redistribuzione dei posti extracomunitari.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 36791 della graduatoria impugnata oltre a tutti i partecipanti con punteggio positivo non inseriti in graduatoria;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10648/14) nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Lazio - Roma*” della sezione “*T.A.R.*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5339/2014 (SCARICA);

7. Testo integrale del ricorso (SCARICA);

7.1. Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).